



TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

RELAZIONE DELL'O.C.C. ex art. 68 commi 2 e 3 del CCII

Ricorrente

Sig.ra Longhi Nicole, (C.F. [REDACTED])

Nata a [REDACTED]

Residente in Cantù [REDACTED]

Gestore della crisi

Dott. Ignazio Fabio Maria Guzzo (C.F. [REDACTED])

Con studio in Como (CO), Via Mentana n. 15

Tel. 031.2494160

Email fguzzo@studiodottguzzo.eu

Pec fguzzo@pec.it

Organismo di Composizione della Crisi

Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Como

Via Alessandro Volta 3 - 22100 Como

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. Requisiti di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e seguenti CCII e competenza territoriale	5
2.1 Requisiti soggettivi	5
2.2 Requisiti oggettivi	5
2.3 Competenza territoriale	6
3. Posizione debitoria e proposta di ristrutturazione	6
3.1 La posizione debitoria	6
3.2 la proposta di ristrutturazione dei debiti del Consumatore	7
4. Relazione ex art. 68 commi 2 e 3 del CCII	7
4.1 Le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni	8
4.2 L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte	9
4.3 Il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore	9
4.4 L'indicazione presunta dei costi della procedura	10
4.5 Il merito creditizio ai sensi dell'art. 68 comma 3 del CCII	10
5. Attestazione della fattibilità del piano	11
5.1 La verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati	11
5.2 La fattibilità e sostenibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal debitore	11
6. La convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria	13
7. Conclusioni	14
8. Allegati	15

** *** **

1. PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Ignazio Fabio Maria Guzzo, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como al n. 1045/A, in data 23/07/2024 veniva nominato in qualità di Gestore della Crisi nel procedimento in oggetto num. 15/2024 Sovr., a seguito di presentazione di istanza a cura della Sig.ra LONGHI NICOLE, (C.F. [REDACTED] nata a Cantù (CO) il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED]

La ricorrente risulta rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Giovannardi, C.F. [REDACTED] del foro di Como, con studio in Como, via Volta n. 81, ed assistita dal Dott. Giorgio Arnaboldi, C.F. [REDACTED] con studio in Como, via Giulini n. 12.

Ritirato il fascicolo in data 29/07/2024, lo scrivente, causa periodo di sospensione feriale del mese di agosto, provvedeva in data 24/09/2024 ad accettare l'incarico conferito, dichiarando:

- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- di mantenere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8, D.M. 202/2014;
- di essere assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 5, DPR 137/2012;
- di essere tenuto all'obbligo di riservatezza su quanto apprenderà in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione con l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale

e/o professionale tali da comprometterne la propria indipendenza;

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero di non aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso debitore, anche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione come previsto dall'art. 11, comma 3, DM 202/2014.

Lo scrivente provvedeva a prendere immediati contatti con l'istante ed a convocare la ricorrente in data 23/10/2024, per prendere contezza della situazione e ricostruire le posizioni di attivo e passivo da comunicare al predetto OCC, ed anche finalizzate alla predisposizione del preventivo per le competenze spettanti al gestore della crisi ed al medesimo OCC.

In data 19/12/2024 detto preventivo veniva quantificato in Euro 1.191,08 (IVA esclusa), di cui il 30% pari ad Euro 597,32+IVA, per un importo complessivo pari ad Euro 728,73, che veniva saldato dalla ricorrente in data 10/01/2025 e comunicato allo scrivente in data 11/02/2025.

Il sottoscritto, pertanto, in qualità di Gestore della Crisi presenta la propria relazione ai sensi dell'art. 68 CCII.

Al fine di svolgere compiutamente l'incarico, lo scrivente ha eseguito, secondo la metodologia ed i dettami della pratica professionale, e della propria esperienza nel settore, analisi e controlli specifici circa il contenuto del piano proposto e la documentazione a supporto, al fine di fornire un giudizio indipendente sulla veridicità dei dati in esso contenuti, nonché sulla la fattibilità del piano medesimo. Il giudizio è stato espresso adottando la cautela indicata nelle norme e nella pratica professionale, anche al fine di poter consentire una corretta valutazione sull'effettiva convenienza della proposta anche rispetto ad altre soluzioni possibili.

2. Requisiti di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e seguenti CCII e competenza territoriale

2.1 Requisiti soggettivi

La ricorrente Sig.ra Nicole Longhi è un soggetto “consumatore”, come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e) ossia *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Invero, la stessa non ha mai svolto attività di tipo imprenditoriale o professionale di alcun tipo, avendo sempre svolto mansioni alle dipendenze di soggetti terzi, come pure evincesi dalla natura della struttura debitoria – meglio evidenziata *infra* – costituita da debiti di tipo prettamente personale.

La ricorrente non ricade nemmeno nelle cause ostative ex art. 69 CCII in quanto:

- non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2.2 Requisiti oggettivi

La ricorrente si trova attualmente in una situazione di sovraindebitamento, come definita dall’art. 2, comma 1, lettera c), ossia *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice*

civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

Ciò in quanto, come meglio dettagliato nei paragrafi che seguono, la ricorrente presenta una situazione di indebitamento pari ad Euro 129.362,56 cui far fronte con l'unico attivo disponibile derivante dall'attività lavorativa, così per complessivi Euro 1.238,00 mensili, (al netto della cessione del quinto operata a favore della società creditrice di cui si dirà infra).

2.3 Competenza territoriale

In merito alla competenza territoriale ex art. 27 comma 2 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, la ricorrente è residente in Cantù (CO), Via Domea n. 55F, e pertanto riconduce la competenza al Tribunale di Como.

** *** **

3. Posizione debitoria e proposta di ristrutturazione

3.1 La posizione debitoria

Sulla base della documentazione raccolta ai fini dell'adempimento del presente incarico, nonché dell'esito delle operazioni di circolarizzazione effettuate dallo scrivente, la posizione debitoria può essere riassunta come segue:

➤ Leviticus SPV S.r.l. mutuo fondiario

Capitale residuo	al 25.01.2013	Euro	150.730,86
Interessi	al 25.01.2013	Euro	5.815,07
Penali	al 25.01.2013	Euro	108,66
Interessi di mora	dal 26.01.13 al 28.01.2025	Euro	67.083,12
Detrazione incassi		Euro	-94.375,15

TOTALE Euro 129.362,56

Si allegano i riscontri alla circolarizzazione effettuata dallo scrivente, precisando di non

aver ricevuto risposta dal Comune di Cantù, quale comune di residenza dell'istante.

➤ Altri debiti sono riferiti al compenso dell'OCC, di seguito riassunto:

PREDEDUZIONE	ONORARIO	ONORARIO CON ACCESSORI	ACCONTI PAGATI	RESIDUO
Compenso OCC	€ 1.991,08	€ 2.429,11	€ 728,73	€ 1.700,38

3.2 La proposta di ristrutturazione dei debiti del Consumatore

A fronte della predetta esposizione debitoria, la Sig.ra Nicole Longhi- tenuto conto dell'esigenza di sostentamento di sé e della propria famiglia - è in grado di proporre il versamento della somma mensile di Euro 400,00 al mese per 48 mensilità (4 anni), così per un totale di Euro 19.200,00.

** *** **

4. Relazione ex art. 68 commi 2 e 3 del CCII

La norma in esame prevede che:

2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.*

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno

sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

Si procede pertanto nel presente paragrafo a relazionare in merito a quanto previsto dall'art. 68 CCII.

4.1 Le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

La voce debitoria è esposta nei confronti della Levictus SPV S.r.l. ed ha origine dalla stipulazione del contratto di mutuo fondiario, pari a un importo iniziale di Euro 165.000,00 stipulato in data 29 gennaio 2008 (rep. n. 14375/10462) a rogito del Notaio Dott. Gianfranco Manfredi in Cantù (CO), mutuo garantito dal fratello, Sig. ██████████ ██████████ e dalla madre, Sig.ra ██████████, della Sig.ra Longhi.

Il finanziamento è stato originariamente concesso dalla Banca Popolare di Milano Soc. Coop. S.r.l.. Successivamente, a seguito della fusione societaria con il Banco Popolare Soc. Coop. avvenuta nel 2016, il contratto è stato assorbito dal Banco BPM S.p.A., che a sua volta, in data 28 dicembre 2018, ha ceduto il credito quale posizione in sofferenza alla società Levictus SPV S.r.l., attuale creditrice nei confronti della ricorrente.

L'attuale credito vantato dalla banca deriva dall'originaria esposizione debitoria, al netto della ripartizione effettuata nella procedura esecutiva immobiliare ██████████ del Tribunale di Como.

Tali debiti derivano dalla difficoltà di mantenere la regolarità dei pagamenti, aggravando la situazione debitoria fino all'impossibilità di scongiurare l'inadempienza contrattuale. Ciò è riconducibile al mutato contesto economico che l'istante si è trovata a fronteggiare, per il sostentamento delle proprie figlie, nonché il venir meno dell'apporto economico della madre e del fratello, per quest'ultimo in conseguenza della perdita del proprio lavoro.

È evidente che le obbligazioni attualmente in essere sono state assunte dalla ricorrente nella piena consapevolezza di poter far fronte ai propri debiti e l'impossibilità di adempiervi è riconducibile all'unico fine del sostentamento familiare, in un contesto economico variato per cause non esclusivamente riconducibili alla proponente.

Dalle informazioni assunte dallo scrivente, pertanto, è possibile affermare che la ricorrente non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

4.2 L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte

La principale ragione dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte consiste - come anticipato - nel fatto che le medesime sono state assunte nel momento in cui il nucleo familiare della ricorrente era formato da soli due soggetti (l'istante e il compagno di vita, Sig. ██████████), nonché sulla possibilità di contare su un apporto di risorse esterne garantito dalla propria madre e dal fratello, però interrottosi bruscamente.

Successivamente, venendo a mancare una delle due entrate e mutando il contesto economico-familiare, la Sig.ra Nicole Longhi non ha più potuto far fronte regolarmente alle obbligazioni contratte.

4.3 Il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII:

La domanda, promossa dalla Signora Longhi, assistita dallo studio del Dott. Giorgio Arnaboldi, è corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;*
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;*
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;*

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Lo scrivente conferma la completezza della documentazione prodotta dalla ricorrente oltre alla sua veridicità, ove quanto asserito poteva essere verificato tramite la circolarizzazione effettuata presso i creditori, l'analisi delle principali banche dati e l'esame della documentazione allegata alla proposta.

4.4 L'indicazione presunta dei costi della procedura

In merito ai costi di procedura ad oggi quantificabili, si richiama il paragrafo 3.1 e si riporta il preventivo calcolato dall'OCC presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como, stimato in complessivi Euro 1.191,08 (IVA esclusa), di cui il 30% pari ad Euro 597,32+IVA, per un importo complessivo pari ad Euro 728,73 già corrisposti dalla ricorrente.

4.5 Il merito creditizio ai sensi dell'art. 68 comma 3 del CCII

Lo scrivente ha effettuato, con riferimento al finanziamento contratto, l'analisi del merito creditizio, dal cui esito si apprende che, considerata la consistenza dell'assegno sociale per l'anno 2008, pari ad Euro 395,59, nonché il nucleo familiare dell'istante che, in sede di sottoscrizione del mutuo, nel 2008, è privo delle due figlie, nate rispettivamente nel 2009 e 2012, il merito creditizio risulterebbe rispettato con una retribuzione uguale o maggiore ad Euro 1.300,00. Per tali ragioni, pur non in possesso di tutte le inequivocabili informazioni occorrenti a certificare il dato, si può affermare con una adeguata soglia di sicurezza che il merito creditizio risulta rispettato nella concessione del:

Mutuo fondiario BPM – rep. n. 14375/10462 (2008)

** *** **

5. Attestazione della fattibilità del piano

5.1 La verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati

Nell'esecuzione di tutte le valutazioni e delle indagini richieste per l'espletamento del presente incarico, il sottoscritto ha fatto riferimento alla documentazione messa a disposizione dal debitore ed acquisita presso l'accesso alle banche dati tributarie, ai sistemi di informazione creditizia nonché alla centrale rischi e da altre ispezioni effettuate presso gli uffici pubblici, anche posti in essere per il tramite dell'istante.

Dall'analisi di tale documentazione e dai colloqui intervenuti con la Sig.ra Nicole Longhi si è riscontrata la sostanziale veridicità dei dati contenuti nel piano e nella documentazione allegata.

5.2 La fattibilità e sostenibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal debitore

La proposta, come anticipato, consiste nel versamento della somma mensile di Euro 400,00 al mese per 48 mensilità (4 anni), così per un totale di Euro 19.200,00.

Date le seguenti entrate fisse mensili:

Descrizione	Importo
Stipendio netto mensile (al netto della cessione del quinto)	€ 1.238,00

Considerato che, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, il nucleo familiare della Sig.ra Longhi è composto dalla stessa ricorrente, dal marito e dalle due figlie minori. In particolare il marito, Sig. ██████████ (C.F. ██████████), svolge l'attività di finanziere con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. In base alla dichiarazione ISEE presentata, il reddito lordo annuo del Sig. ██████████ risulta essere pari a circa € ██████████, destinato in larga parte al pagamento delle spese familiari, tra le quali si segnala il mutuo ipotecario intestato al medesimo, relativo all'appartamento ove

risiede il nucleo familiare. Si precisa che il mutuo prevede una rata mensile di € 413,18 e sarà in essere fino al mese di novembre 2050.

Viste, altresì, le seguenti spese di sostentamento familiare, indicate dalla ricorrente:

SPESE	ANNUALI	MENSILI
Mutuo a nome ██████████	Euro 4.958,16	Euro 413,18
Spese condominiali	Euro 500,00	Euro 41,66
Spese cibo e bevande	Euro 10.800,00	Euro 900,00
Energia elettrica	Euro 1.140,00	Euro 95,00
Gas	Euro 950,00	Euro 79,00
Tassa rifiuti	Euro 225,00	Euro 18,75
Rete internet	Euro 420,00	Euro 35,00
Abbigliamento	Euro 1.400,00	Euro 116,66
Ripetizioni matematica ██████	Euro 960,00	Euro 80,00
Campi estivi e GREST	Euro 3.500,00	Euro 291,66
Abbonamenti Autobus	Euro 280,00	Euro 23,33
Libri e materiale scolastico	Euro 450,00	Euro 37,50
Iscrizione pallavolo	Euro 570,00	Euro 47,50
Spese veterinarie (2 gatti)	Euro 150,00	Euro 12,50
Cibo per gatti	Euro 550,00	Euro 45,80
Assicurazione e bollo auto Longhi N.	Euro 370,00	Euro 30,83
Benzina auto Longhi N.	Euro 550,00	Euro 45,83
Manutenzione auto Longhi N.	Euro 350,00	Euro 29,16
Assicurazione e bollo auto ██████████	Euro 500,00	Euro 41,66
Benzina auto ██████████	Euro 1.200	Euro 100,00
Manutenzione auto ██████████	Euro 650,00	Euro 54,16
TOTALE	Euro 30.473,16	Euro 2.539,43

Considerata la differenza attiva ricavata, l'età scolare delle figlie della ricorrente e la necessaria attività di sostegno educativo che le medesime necessitano nel loro percorso di crescita. Ritenuto altresì l'impossibilità di escludere imprevisti con risvolti economici, in un arco temporale di quattro anni, lo scrivente attesta pertanto che la proposta così come formulata dalla ricorrente è da considerarsi fattibile e sostenibile, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri e considerando immutate le previsioni sia di entrate fisse, sia di spese per il sostentamento familiare.

**** *** ****

6. La convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

Ai sensi dell'art. 47 CCII "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC".

Nella proposta ivi esaminata, l'attivo messo a disposizione dovrebbe consentire il pagamento integrale del ceto prededucibile e quello solo parziale del credito vantato dalla società Levictus SPV S.r.l.. Nel presente paragrafo viene comunque esaminata la convenienza della proposta di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria.

In particolare, devesi considerare l'incapienza patrimoniale della ricorrente, che non risulta intestataria di alcun bene immobile, né mobile registrato (salvo l'autovettura strettamente necessaria a recarsi sul luogo di lavoro; trattata di Toyota Yaris, immatricolata nel 2004, priva di valore economico di realizzo), non essendo quindi titolare di ulteriori cespiti di rilevante valore patrimoniale.

Va da sé che nel caso in esame l'unico attivo che potrebbe essere attratto dalla procedura di liquidazione controllata sarebbe comunque la differenza attiva tra le entrate mensili e le spese familiari, pertanto i creditori non trarrebbero alcun vantaggio dall'alternativa

liquidatoria.

** *** **

7. Conclusioni.

Il fine della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo circa la probabilità di realizzazione della proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, giudizio basato sugli strumenti della tecnica professionale. Il tutto al fine di verificare la ragionevolezza, ovvero, razionalità-fattibilità, della proposta.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, premesso tutto quanto sopra, il sottoscritto: riscontrata la sostanziale rispondenza dei dati contenuti nel ricorso della Sig.ra Nicole Longhi, la completezza ed attendibilità dei documenti depositati a corredo dello stesso, l'assistenza del professionista Dott. Giorgio Arnaboldi, la cui comprovata esperienza è nota allo scrivente, ritenendo ragionevolmente fattibile il piano così come proposto,

ATTESTA

la fattibilità e la sostenibilità della proposta formulata dalla Sig.ra Nicole Longhi, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri e considerando immutate le previsioni sia di entrate fisse sia di spese per il sostentamento familiare.

Con osservanza,

Como, lì 10.03.2025

Il Gestore della Crisi

Dott. Ignazio Fabio Maria Guzzo

Si allega:

1. Provvedimento di nomina;
2. Accettazione incarico;
3. Verbale primo incontro;
4. Relazione all'OCC;
5. Comunicazione attivo e passivo;
6. Circolarizzazione.